

In carta libera ai sensi del
D.P.R. 26.10.1972 n. 642
trattandosi di esproprio per
causa di pubblica utilità

DECRETO N. 1/2011



CITTÀ DI TORINO

Direzione Urbanistica

IL DIRIGENTE

II ORIGINALE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Visto il Piano Regolatore della Città, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995 n. 3-45091, pubblicata sul B.U.R. del 24 maggio 1995 n. 21.

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..

Visto il D.P.R. dell'8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.

Vista la deliberazione del 15 settembre 2003 (n.mecc. 2003 05443/33), esecutiva dal 29 settembre 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare per i lavori di allargamento della strada dei Ronchi. Contestualmente al progetto preliminare dell'opera, è stata adottata, ai sensi del combinato disposto degli artt. nn. 9 e 19, c. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'articolo 17, c. 7, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la variante parziale n. 80 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino avente per oggetto "Allargamento funzionale della strada dei Ronchi", concernente l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per la durata di 5 anni delle aree oggetto dell'intervento, nonché la modificazione della destinazione urbanistica da area normativa "R9" ad "aree per la viabilità". La citata deliberazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 12 febbraio 2004 al 12 marzo 2004; dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato e sul B.U.R. n. 7 del 19 febbraio 2004.

In data 8 aprile 2005, si è provveduto, ai sensi degli artt. nn. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e degli artt nn. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., alla pubblicazione dell'avvio del procedimento inerente l'approvazione del progetto preliminare sopra descritto.

Con nota del 25 luglio 2005, l'avvocato Claudio VIVANI, per conto della proprietà CARASSI/DUCCO, ha fatto pervenire osservazioni contestando l'utilizzo della particella 208

mediante occupazione temporanea, durante l'esecuzione dei lavori; tali osservazioni, anche nell'ottica di salvaguardare il giardino soprastante che ospita un ippocastano secolare, evidenziano che l'occupazione temporanea della suddetta particella non pare giustificata da alcuna utilità sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Con nota del 2 aprile 2008 sono pervenute da parte del Signor Giovanni VERGNANO osservazioni in merito al temuto forte incremento della pendenza relativa alla rampa d'accesso e l'ulteriore restringimento della stessa per creare un rafforzamento del muro limitrofo.

Con ulteriore nota del 16 maggio 2008 il Signor Giovanni VERGNANO anticipava la propria opposizione al Progetto Definitivo. Non pervenivano invece osservazioni dagli altri comproprietari.

In relazione alla proprietà CARASSI - DUCCO, preso atto delle osservazioni di cui alla nota dell'Avvocato VIVANI del 25 luglio 2005 sopracitata, si precisa che nel Piano d'Esproprio sono stati rispettati i limiti del Progetto Preliminare, rinunciando comunque la Città all'occupazione temporanea della particella 208, in modo che i lavori non interferiscano con l'ippocastano secolare e con il muro secentesco.

In relazione alla proprietà GIUSTETTO - FISSORE - VERGNANO, preso atto delle osservazioni di cui alla nota del Signor VERGNANO del 2 aprile 2008 sopracitata, si precisa che saranno rispettati i limiti e le caratteristiche di quanto illustrato nel Progetto Preliminare, mantenendo inalterata la pendenza della rampa d'accesso e, quindi, "senza accorciamento" e senza l'ulteriore restringimento a monte per rafforzamento del muro limitrofo.

In relazione alla nota del Signor VERGNANO del 16 maggio 2008 ove viene preannunciata opposizione in ogni opportuna sede, precisato che nel frattempo non sono pervenute osservazioni né pareri contrari da parte degli altri comproprietari, si evidenzia che le opere in discorso, oggetto del Progetto Definitivo, ricalcano sostanzialmente quelle previste nel Progetto presentato da Giovanni VERGNANO a nome di tutte le proprietà in data 5 giugno 1996, ove il privato si accollava l'onere di far eseguire i lavori arretrando il muro con conseguente allargamento della strada. Per contro la Città avrebbe erogato un contributo (ipotizzato in 120.000.000 di Lire), finalizzato alla realizzazione del nuovo muro.

In allora tale procedura non venne autorizzata e l'incombenza venne a ricadere sulla Città.

Vista la deliberazione del 25 gennaio 2010 (n.mecc. 2009 07846/120), esecutiva dall'8 febbraio 2010, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, tra l'altro, il progetto definitivo dell'opera ed il piano particellare d'esproprio e d'occupazione temporanea, e precisamente:

ESPROPRIO:

01) GIUSTETTO Carla, n. a Bra (CN) il 22 novembre 1959, VERGNANO Giovanni, n. a Chieri (TO) il 13 settembre 1943 e FISSORE Gianmattia, n. a Torino il 24 maggio 1960; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 6 p.) per 20 mq. - € 2.120,00=.

02) CARASSI Alessandro, n. a Torino il 20 dicembre 1953, CARASSI Marco, n. a Torino il 21 febbraio 1947, CARASSI Renata, n. a Torino il 17 febbraio 1949 e DUCCO

Amalia, n. a Torino l'11 gennaio 1922; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 5 p.) per 9 mq. - € 954,00=.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA:

01) GIUSTETTO Carla, n. a Bra (CN) il 22 novembre 1959, VERGNANO Giovanni, n. a Chieri (TO) il 13 settembre 1943 e FISSORE Gianmattia, n. a Torino il 24 maggio 1960; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 6 p.) per 43 mq. - € 351,17= mq/anno.

02) CARASSI Alessandro, n. a Torino il 20 dicembre 1953, CARASSI Marco, n. a Torino il 21 febbraio 1947, CARASSI Renata, n. a Torino il 17 febbraio 1949 e DUCCO Amalia, n. a Torino l'11 gennaio 1922; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 5 p.) per 9 mq. - € 73,50= mq/anno.

Con comunicazioni del 12 marzo 2010, effettuate ai sensi degli artt. nn. 17 c. 2 e 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato reso noto agli aventi diritto l'approvazione della deliberazione consiliare n. mecc. 2009 07846/120 sopra descritta.

A seguito delle osservazioni pervenute, sono state effettuate nuove verifiche; pertanto, con nota n. prot. 6904 dell'8 aprile 2010, il Settore Valutazioni del Patrimonio ha comunicato all'Ufficio Espropri che il Settore Infrastrutture Suolo, competente per l'opera, non riteneva più necessaria l'occupazione temporanea.

Con comunicazioni del 3 maggio 2010, effettuate ai sensi dell'art. n. 20, cc. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato reso noto agli aventi diritto che la Città non riteneva più necessaria l'occupazione temporanea e che veniva confermato il solo piano d'esproprio.

Con note conservate presso questo civico Ufficio Espropri, gli aventi diritto hanno proposto ulteriori osservazioni. Le stesse sono state prontamente trasmesse ai Settori competenti.

Con comunicazioni del 30 luglio 2010, effettuate ai sensi dell'art. 21, c. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato reso noto agli aventi diritto il contenuto delle controdeduzioni esplicate dai civici Settori coinvolti, con l'ulteriore richiesta di comunicare l'eventuale decisione sulla scelta della valutazione definitiva.

In seguito a ciò, gli avv. VIVANI/LICCI MARINI hanno presentato formale richiesta di cessione volontaria per conto dei proprietari della ditta catastale n. 2) ed inviato all'Ufficio Espropri, con note n. prot. 4136 del 4/10/2010 e n. prot. 4730 del 12/11/2010, la necessaria documentazione prescritta dalla normativa.

Vista la determinazione dirigenziale di impegno spesa n°cron. 283/10/A.U., approvata il 10 novembre 2010 (n.mecc. 2010 06755/09) per il pagamento delle indennità d'esproprio, previa verifica che la somma suddetta è soggetta alla ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi della circolare ministeriale n. 194 del 24 luglio 1998, esplicativa dell'art. 11 della Legge n. 413/91, in quanto gli immobili in questione non sono compresi in alcun caso di esenzione.

Preso atto che, a causa dell'urgenza dei lavori da attuare, finalizzati all'allargamento di strada dei Ronchi, la Città intende avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 20, comma 11, del Testo Unico

Espropri, di procedere all'emissione del decreto d'esproprio, mantenendo ferma l'indennità già fissata in € 954,00=.

Vista la nota n. prot. 150 del 19/1/2011, con cui si è comunicato agli interessati la predetta difficoltà, evidenziando l'intendimento della Città di avvalersi della facoltà, prevista dal predetto Testo Unico Espropri.

Vista la determinazione dirigenziale n.cron. 53/11/A.U. del 14/2/2011 (n.mecc. 2011 57757/09), con cui è stato approvato il pagamento a mezzo di corresponsione diretta della somma di € 954,00=, quale indennità per l'espropriazione, a seguito delle accettazioni da parte degli aventi degli aventi diritto.

Vista la determinazione dirigenziale n.cron. 52/11/A.U. del 14/2/2011 (n.mecc. 2011 57751/09), con cui è stato approvato il deposito della somma di € 2.120,00= alla Cassa Depositi e Prestiti, quale indennità per l'espropriazione, a seguito della mancata accettazione da parte degli aventi degli aventi diritto.

D E C R E T A

ART. 1 - In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione di immobili necessari all'allargamento di strada dei Ronchi, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all.n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritto a catasto come segue:

ESPROPRIO:

03) GIUSTETTO Carla, n. a Bra (CN) il 22 novembre 1959, VERGNANO Giovanni, n. a Chieri (TO) il 13 settembre 1943 e FISSORE Gianmattia, n. a Torino il 24 maggio 1960; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 6 p.) per 20 mq. - € 2.120,00=.

04) CARASSI Alessandro, n. a Torino il 20 dicembre 1953, CARASSI Marco, n. a Torino il 21 febbraio 1947, CARASSI Renata, n. a Torino il 17 febbraio 1949 e DUCCO Amalia, n. a Torino l'11 gennaio 1922; N.C.T.: F. 1416, n. 212 p. (N.C.E.U.: F. 1416 n. 212 p. sub 5 p.) per 9 mq. - € 954,00=.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

ART. 2 - Ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. f), del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il decreto d'esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed eseguito; esecuzione che consisterà nell'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del relativo verbale.

ART. 3 - Ai sensi degli artt. 23, c. 1, lettere g) e h) e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i tecnici incaricati all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da espropriare sono autorizzati ad introdursi nelle suddette proprietà private previa notifica ai

proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui è prevista l'immissione in possesso almeno sette giorni prima di essa.

ART. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205; in alternativa è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 5 - Il presente provvedimento sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A V V I S A

che, in forza del presente provvedimento, il giorno 5 luglio 2011 con inizio alle ore 9,30, sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o, in assenza di questi, di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di immissione in possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene, i quali possono partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e darne comunicazione al Comune.

**IL DIRETTORE DIVISIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
(VIRANO dott.ssa Paola)**